

REGOLAMENTO (CE) N. 1576/2001 DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	45,1
	999	45,1
0709 90 70	052	79,6
	999	79,6
0805 30 10	388	68,9
	524	60,0
	528	70,7
	999	66,5
0806 10 10	052	106,2
	220	83,2
	400	192,4
	508	134,5
	600	104,3
	624	78,1
	999	116,4
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	93,6
	400	81,4
	508	85,9
	512	98,1
	524	55,8
	528	87,6
	720	129,2
	800	232,2
	804	103,2
	999	107,4
0808 20 50	052	122,9
	388	84,0
	512	69,0
	528	71,0
	804	122,9
0809 20 95	999	94,0
	052	334,9
	400	254,5
	404	244,8
0809 30 10, 0809 30 90	999	278,1
	052	131,2
	999	131,2
0809 40 05	052	80,5
	064	67,1
	066	76,6
	094	63,7
	624	261,2
	999	109,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».